



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 155 del 06/06/2023 – 20/07/2023</b> <b>Udienza pubblica del 06/06/2023</b>
<b>Massima :</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Stabilizzazione di personale precario - Deroga al divieto di procedere, fino al 31 dicembre 2022, ad assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in società partecipate, Irfis-Finsicilia spa ed enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione - Lamentata violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica in relazione ai vincoli derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario - Inammissibilità delle questioni.</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 11, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), promosse in riferimento agli artt. 97, secondo e quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'art. 19, commi 2 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Il ricorrente ritiene che la disposizione impugnata consenta la stabilizzazione di personale precario della Regione Siciliana e di altri enti regionali, ponendosi così in contrasto con quanto disposto dall'art. 19, commi 1 e 5 del d.lgs. n. 175/2016 e violando, pertanto, la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", ma non indica le ragioni di tale contrasto né, tantomeno, chiarisce il meccanismo attraverso cui si realizzerebbe il preteso <i>vulnus</i>. Per costante giurisprudenza della Corte, il ricorrente «ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure» (sentenza n. 95 del 2021). Pertanto, le questioni aventi ad oggetto l'art. 13, comma 11, della legge della</p>



	Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, devono essere dichiarate inammissibili in quanto formulate in modo generico e assertivo.
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 13, comma 11, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Artt. 97, secondo e quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 19, commi 2 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.</p>

Per la stessa sentenza vedere anche nella categoria *Salute*

**Redattore: Alessandra Ferrante**

**Visto**

**Firmato Avv. Bologna**

